

Anche se deve riconoscersi in capo all'Amministrazione appaltante la sussistenza di un potere discrezionale di annullamento della procedura di gara indetta per il conferimento di un appalto, tuttavia tale potere non può essere legittimamente esercitato facendo mero riferimento al riscontro di un vizio di legittimità riguardante fasi procedurali connotate dall'assoggettamento a regole chiare e preconstituite e che comportano operazioni di natura spiccatamente tecnica. E' illegittimo il provvedimento di annullamento della procedura di gara per il conferimento di un appalto con il quale, senza esternare ragioni idonee e facendo mero riferimento ad un semplice vizio di una operazione di gara, si dispone l'annullamento dell'intera procedura, nonostante la oggettiva possibilità di rinnovare l'operazione riconosciuta illegittima; nè l'obbligo di riavvio dell'intera procedura concorsuale può essere desunto dal principio di segretezza che presiede le pubbliche gare, nel caso in cui la rinnovazione delle operazioni riconosciute illegittime abbia natura aritmetica e si fondi su dati immodificabili, non implicanti, pertanto, l'esercizio di alcuna discrezionalità. La prescrizione contenuta nel bando o nella lettera d'invito di indicare un ribasso o aumento in percentuale, rende invalida l'offerta che indichi il ribasso in misura pari allo zero per cento, ma non comporta pure, in modo automatico, l'invalidità di quelle offerte che indichino una percentuale anche minima, in quanto tale comparabile con le altre.